REGIONE PIEMONTE
Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica
direzione 19@regione.piemonte.it

21 DIC. 2004

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n.104-4589 in data 24 GEN. 2005

OGGETTO: Comune di **CASALBELTRAME**
Provincia di Novara
VARIANTE GENERALE al P.R.G.I.
Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 27.10.2003
Legge Regionale 5.12.1977 n.56 e s.m.i.
Pratica n.A31142

Modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., art.15, comma 11, per effetto delle motivazioni espresse nella relazione di esame (Rif.:Direzione 19-Torino, dicembre 2004)

Fascicolo Tav.C-Norme Tecniche di Attuazione allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.25 del 27.10.2003

E' integrato con il seguente nuovo articolo:

"Art.34-Classificazione del territorio comunale in adeguamento alla Circolare P.G.R.7/Lap/96

In coerenza con la classificazione del territorio contenuta nelle tavole Tav. 7A (Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica base C.T.R. - scala 1:10.000) e Tav. 7B (Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica base catastale - scala 1:5.000) gli interventi all'interno del territorio comunale dovranno essere attuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Classe I
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.
Ogni nuova opera da realizzare sarà soggetta alle prescrizioni contenute nel D.M. 11.03.1988 *"NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE INDAGINI SUI TERRENI E SULLE ROCCE, LA STABILITA' DEI PENDII NATURALI E DELLE SCARPATE, I CRITERI GENERALI E LE PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE E DELLE OPERE DI FONDAZIONE"*, atte a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni.
Le nuove edificazioni nei territori inclusi in questa classe sono comunque da ritenersi soggetti a eventuali vincoli presenti, quali ad esempio quello relativo alla salvaguardia dei pozzi idropotabili.

Classe II
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici

realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

SOTTOCLASSE IIA
Aree a bassa soggiacenza della falda superficiale: coinvolgono la gran parte del territorio comunale, si tratta di zone in cui la soggiacenza è ≤ 3 metri.
Devono essere adottate, in caso di scavi, tutte le cautele e le prescrizioni dettate dalle normative vigenti: sono quindi necessarie indagini geognostiche puntuali con lo scopo di verificare la parametrazione geotecnica locale dei terreni (la presenza di acqua comporta la diminuzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni), indagini idrogeologiche per valutare a livello locale la soggiacenza della falda con relativa relazione geologico-tecnica e idrogeologica. In particolare è meglio evitare la realizzazione di piani interrati; nel caso in cui si imponesse invece la necessità di realizzare piani interrati è necessario improrogabilmente provvedere a idonei sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio della struttura in modo da elidere i problemi connessi con la presenza di acqua sia pur limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.
In questi settori in ogni caso la pericolosità può essere agevolmente superata con modesti accorgimenti tecnici nell'ambito del singolo lotto.
Si ricorda comunque che nell'intero territorio comunale "storicamente" non sono mai stati previsti locali interrati né sono in progetto in quanto non consono alla "tradizione urbanistica" del comune.

SOTTOCLASSE IIB
Fasce di rispetto dei fontanili (area circolare con raggio R=200 metri dalla testata del fontanile) – aree in cui la presenza di acqua superficiale e l'equilibrio dei luoghi (si tratta infatti di zone che favoriscono il mantenimento e l'eventuale sviluppo di un habitat naturale peculiare dal punto di vista faunistico e vegetazionale) impongono che qui siano ammesse solo opere di supporto all'attività agricola e nuove edificazione nell'ambito delle cascine già esistenti, previo rispetto del Decreto Ministeriale 11.03.88; caratterizzazione geotecnica e idrogeologica di dettaglio dei terreni in esame con relativa relazione geologico-tecnica e idrogeologica.

Classe IIIA
Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. (Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'Art. 31 della L.R. 56/77).
Fascia di rispetto degli alvei attivi, nella quale è inibita la realizzazione di nuove edificazioni e, in generale, ogni intervento edificatorio che vada ad aumentare il carico antropico esistente e/o possa modificare in qualsiasi modo l'andamento attuale del corso d'acqua. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

- *Fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e artificiali*: comprende le fasce di rispetto dei corsi d'acqua artificiali e naturali, stimata in base a valutazioni di tipo geomorfologico, alle dinamiche esistenti ed alle dimensioni dei corsi d'acqua stessi, nelle quali è inibita l'edificazione e ogni opera che possa modificare l'andamento del corso d'acqua, ad eccezione ovviamente delle opere di riassetto.
  A tutti i corsi d'acqua (naturali e artificiali, sia intubati sia a cielo aperto) presenti sul territorio, compresi quelli non evidenziati per chiarezza di rappresentazione grafica (infatti, in entrambe le carte sono stati indicati solo i principali), **è stata attribuita una fascia di rispetto di 10 m da ciascuna sponda**.
  Fanno eccezione a quanto detto sopra i corsi d'acqua di seguito elencati e specificati ai quali viene assegnata una fascia di rispetto più ampia: infatti, alla **Roggia Busca, Gran Cavo**

Montebello compreso il suo affluente sinistro è stata attribuita una **fascia di rispetto di 100 metri da ciascuna sponda**.

Si ribadisce, infine, che eventuali edifici compresi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, anche se talvolta non evidenziati per non appesantire la lettura della carta, sono da ritenersi soggetti alle prescrizioni della CLASSE IIIB.

Nel caso in cui un corso d'acqua artificiale venga dismesso e/o colmato il vincolo della fascia di rispetto decade.

Si ricorda che per i corsi d'acqua vale sempre quanto previsto dall'Art.96 del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie *"TESTO UNICO DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"* approvato con Regio Decreto N. 253 del 25 luglio 1904. L'Art. 96 così recita (si riporta fedelmente il testo) *" Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:*

a) *La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.*
   Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni della pesca, quando in essa si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) *Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
c) *Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.*
   Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
d) *La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;*
e) *Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi,torrenti e canali navigabili;*
f) *Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella di stabilità dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
g) *Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
h) *Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
i) *Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
j) *L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
k) *Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;*

l) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari."

- *Area di esondazione del Cavo Montebello*: si tratta dell'area inondabile per eventi di piena con deposito prevalentemente sabbioso (esondazioni con lame d'acqua a bassa energia e trasporto di materiale fine in sospensione). Quest'area viene classificata secondo le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., ***Art.9***, come ***Em***, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, ovvero aree inondabili da acque con bassa energia e tiranti modesti (indicativamente <40 cm) legate a esondazione del reticolo artificiale di pianura. Nell'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I. in relazione alle aree classificate come **Em** si indica testualmente "*...6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti Locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite , i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.*"
  Si ribadisce infine che eventuali edifici compresi nella suddetta classe, anche se talvolta non evidenziati per non appesantire la lettura della carta, risultano soggetti alle prescrizioni della classe IIIB.

Classe IIIB

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'Art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
Nella *CLASSE IIIB* sono ascritti gli edifici ubicati all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, alcuni dei quali non sono stati evidenziati in carta per chiarezza di rappresentazione; in caso di aumento del carico antropico si devono rispettare le norme previste, adottando modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
Le nuove eventuali edificazioni non devono in alcun modo pregiudicare l'integrità delle opere di difesa spondale.

Infine si vuole ricordare che, sulla base delle prescrizioni della Circolare 7/LAP, devono essere considerati parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore i seguenti vincoli:

1. per qualsiasi intervento sul territorio devono essere rispettate, ove previste, le norme del D.M. 11.03.88 "*Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione*";
2. è prescritta una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a 10 metri per qualsiasi corso d'acqua censito presente nel territorio comunale, intesa come arretramento del filo di recinzione e del filo di costruzione. In caso di manufatti esistenti realizzati a una distanza inferiore ai 10 metri e ascritti alla classe IIIB, in caso di abbattimento con ricostruzione gli edifici dovranno sottostare alla presente norma (arretramento dell'edificio di nuova realizzazione), mentre in caso di ristrutturazione senza demolizione dovrà essere verificata la capacità dell'edificio a resistere ai possibili fenomeni di piena;

3. è fatto divieto di effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata anche con tubi o scatolari di ampia sezione: le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso attraverso adeguato studio geoidrologico e comunque evitando qualsiasi restrizione dell'alveo naturale;
4. è fatto divieto di eseguire opere lungo i corsi d'acqua che possano comportare occlusioni d'alveo, anche parziali, incluse le zone di testata;
5. tutte le opere di regimazione idraulica (rilevati spondali, etc.), dovranno essere progettati considerando un franco non inferiore a 50 cm rispetto al livello di massima altezza dell'acqua in condizioni di massima energia della piena di riferimento con Tr=500 anni;
6. recinzioni e muri di contenimento longitudinali a corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da non provocare restringimenti della sezione di deflusso e da consentire l'accesso per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;
7. deve essere garantita la piena percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde di corsi d'acqua interessati da opere idrauliche di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;
8. deve essere garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle opere di difesa e di riassetto idraulico esistenti, o di nuova realizzazione, e la pulizia sistematica dai detriti e dalla vegetazione infestante dell'alveo dei corsi d'acqua che interessano aree antropiche: inoltre, quando necessario, deve essere effettuato il disalveo dei tronchi al fine di garantire la conservazione di un corretto profilo di equilibrio ed evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento; in particolare le opportune verifiche sullo stato di manutenzione delle opere dovranno essere eseguite a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi e/o prolungati;
9. per le captazioni idropotabili, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 236/88 e dalla L.R. 22/96, valgono le prescrizioni riportate nella relazione "Indagine idrogeologica sulla zona di rispetto del pozzo idropotabile comunale" del Novembre 1993 (il progetto è stato approvato con Delibera del Presidente della Giunta Regionale n° 32-38200 in data 03 settembre 1994, pubblicata sul BUR n° 41 del 12 ottobre 1994)."

il Dirigente del Settore Urbanistico
Territoriale - Area Provincia di Novara
arch. Angela M. MALOSSO

Il Referente d'Area
della Direzione regionale
arch. Margherita BIANCO